



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR  
Servizio legale - Comunicazione  
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi

Ai Dirigenti degli U.A.T.  
dell'USR per la Lombardia  
LORO SEDI

Oggetto: **personale scolastico positivo al SARS-CoV-2 – denuncia di infortunio all'INAIL -**

In considerazione della delicatezza della tematica di cui all'oggetto, si forniscono qui di seguito alcune indicazioni circa la gestione delle eventuali denunce di infortunio all'INAIL dei casi di personale scolastico e alunni positivi al Sars-Cov-2, utili per le istituzioni scolastiche del territorio.

La circolare INAIL 13/2020 individua, quali situazioni di elevato rischio di contagio, tutte le attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/utenza; l'attività del personale scolastico dunque, in considerazione del costante contatto con l'utenza (studenti/altri soggetti) se resa in presenza, rientra tra le situazioni citate.

E' intanto doveroso precisare che, in caso di contagio, la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o degli obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del D.L. 33 del 16 maggio 2020, convertito con modifiche in L. 74 del 14 luglio 2020.

Tale responsabilità non è dunque conseguenza automatica del contagio del lavoratore in occasione di lavoro, ma può eventualmente derivare soltanto dall'accertata inosservanza delle prescrizioni.

L'assicurazione INAIL, per quanto riguarda le denunce di infortunio, si basa su poche e semplici regole che tutti i datori di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, sono tenuti a rispettare, valide anche per i casi di contagio da CovSars-2

**1. L'obbligo del dirigente scolastico di presentare, per via telematica, la denuncia/comunicazione di infortunio.**

Nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid 19, tale obbligo insorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio, ovvero soltanto se vi è conoscenza dei dati di riferimento del certificato di infortunio, rilasciato dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore.

Il dirigente scolastico, come per gli altri casi di infortunio, dovrà dunque trasmettere la denuncia entro due giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'infezione stessa, esclusivamente se al lavoratore interessato è stato rilasciato un certificato medico di infortunio, già trasmesso all'INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, indicando nella denuncia i riferimenti del certificato.

Come noto, la violazione dell'obbligo di presentare la denuncia di infortunio di cui all'art. 53 del DPR 1124/1965, in presenza di un certificato medico di infortunio, è punita con una specifica sanzione amministrativa.

Circa il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, si precisa che il giorno iniziale è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto notizia dal lavoratore, mentre, per quanto riguarda il termine di scadenza, si specifica che se trattasi di giorno festivo esso slitta al primo giorno successivo non festivo e che nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

**2. L'INAIL è tenuto ad istruire il caso di infortunio anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che l'assistono, nonché dell'INPS** nei casi in cui emerge che l'evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro, e non come semplice malattia.

In tali casi, le Sedi INAIL sono tenute a chiedere al datore di lavoro (dirigente scolastico), di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell'istruttoria. Il termine di due giorni, in tal caso, decorre dalla data di ricezione della richiesta in parola, che viene trasmessa sempre via PEC.

Riassumendo, l'obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici si ravvisa nelle ipotesi di

- presenza di un certificato medico d'infortunio rilasciato al lavoratore;
- richiesta di denuncia della Sede INAIL competente al dirigente scolastico.

Al di là dei casi su citati non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione.

I dirigenti scolastici non dovranno dunque valutare discrezionalmente la ricorrenza o meno, nel caso prospettato, della cosiddetta "presunzione semplice", né la sussistenza o meno dell'occasione di lavoro, perché tale attività è riservata dalla legge all'INAIL, che in qualità di ente preposto alla gestione dell'assicurazione pubblica e obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è tenuto a verificare caso per caso le circostanze dell'infortunio denunciato.

Per ciò che concerne invece gli studenti e le eventuali denunce per coloro che risultino positivi al Covid-19, si precisa che l'assicurazione obbligatoria pubblica è prevista (art. 1, c. 3, n. 28 e dall'art. 4, c. 1, n. 5 del DPR 1124 del 30 giugno 1965) esclusivamente per gli studenti che svolgano le seguenti attività:

- a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- c) attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

La copertura assicurativa opera, pertanto, soltanto per gli infortuni che accadono nel corso di tali attività mentre, come noto, è escluso dalla tutela l'infortunio *in itinere*, occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.

Esiste quindi una *limitazione della tutela assicurativa* con riguardo all'attività protetta che non consente, allo stato, di includere gli studenti nella tutela assicurativa per contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in occasione di lavoro), quand'anche il medico redigesse, in ipotesi, un certificato di infortunio.

Ciò nonostante, il dirigente scolastico che si trovasse a ricevere un certificato medico di infortunio dovrebbe presentare, come negli altri casi, denuncia all'INAIL, poiché l'obbligo in questione sorge per il solo fatto dell'emissione di un certificato medico di infortunio.

Spetta poi esclusivamente all'INAIL l'istruttoria in merito all'ammissione a tutela del caso denunciato.

Si ritiene anche utile fornire qualche indicazione in merito alla copertura assicurativa per eventuali infortuni accaduti a studenti ed insegnanti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DID).

La didattica a distanza comporta l'utilizzazione diretta da parte dello studente e dell'insegnante di dispositivi elettronici e elettrici, che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, già coperte dall'assicurazione INAIL.

Per quanto riguarda gli studenti, dunque, la copertura assicurativa in caso di didattica a distanza è uguale a quella prevista per gli studenti nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate "in presenza" nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato.

La copertura assicurativa in parola comprende anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD.

Per quanto riguarda gli insegnanti, a seguito della dematerializzazione delle procedure amministrative anche in materia di istruzione, ed alla conseguente introduzione di strumenti che richiedono l'utilizzo abituale di dispositivi elettronici/informatici, già prima dell'introduzione della DAD era operante la copertura assicurativa in via generalizzata.

Il personale docente è sempre tutelato in caso di infortunio sul lavoro, sia per l'attività lavorativa in presenza che per quella a distanza.

In allegato alla presente si ritiene anche opportuno trasmettere la nota del Ministero della Salute, che contiene precise indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori, dopo assenza per malattia da CovSars2.

Si ringrazia anticipatamente per l'attenzione e si porgono cordiali saluti

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO I  
Luciana VOLTA

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

**Allegato:** nota Ministero della Salute (pdf, 251 Kb)

Referente: RM  
02 574627252  
[Romina.morandi@istruzione.it](mailto:Romina.morandi@istruzione.it)